

Rep. 733

TRA


AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto Civile Bari Palese di Bari, P. IVA 03094610726, con sede presso l'Aeroporto Civile Bari Palese, 70128 Bari, di seguito denominata "AdP", in persona del Direttore Generale, Marco Franchini, giusta procura nr. 140104 - Racc. 48913 del 18.12.2017 a rogito Notaio Paolo Di Marcantonio – Notaio in Bari, domiciliato per la carica presso la sede della società

E

ENEL ENERGIA S.p.A. - P.I. 06655971007 (di seguito denominata l'Affidataria) con sede legale in Roma – Viale Regina Margherita 125 - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma – in persona del sig. Carmine Chieffo (c.f. CHFCMN65E22F839M) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore

PREMESSO

- che l'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione AdP S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
- che la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 6.03.2003;
- che con D.D.G. n.12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all'anno 2043;
- Aeroporti di Puglia S.p.A con bando di gara pubblicato sulla GUUE del 27.09.2017 - nr. 2017 - 133696 sulla GURI nr. 115 del 04.10.2017 - V^ serie speciale, sul sito del Ministero - servizio contratti pubblici e per estratto sui quotidiani come per legge, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica sugli Scali aeroportuali di Bari, Brindisi,





Foggia e Grottaglie.

- Aeroporti di Puglia nei documenti di gara ha dato atto che l'appalto rientra nell'ambito dei settori speciali (D.Lgs. 50/16 – Parte II, Titolo VI, Capo I) di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, trovando pertanto applicazione le norme di settore richiamate, nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- Aeroporti di Puglia, quale condizione di fornitura, ha richiesto che il Fornitore certificasse la totale fornitura di energia per Aeroporti di Puglia tramite Garanzia di Origine, di provenienza 100 % da fonte rinnovabile, rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi della Deliberazione AEEG 104/11 e s.m.i..

- l'aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b.) del Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

ad esito dell'espletamento della procedura di gara e delle verifiche di ufficio avviate dalla Stazione Appaltante, la società Enel energia S.p.A. è risultata aggiudicataria come da verbale redatto dalla Commissione di gara in data 06.11.2017 e ratificato con nota di aggiudicazione prot.

17688 del 12.12.2017;

- l'Affidataria ha dichiarato di aver preso integrale e piena visione di tutti i documenti relativi agli atti, condizioni, circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sull'esecuzione dell'appalto e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, e le condizioni di cui al Capitolato tecnico di accettar in modo pieno ed esclusivo, che se pur non allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

- le Parti convengono altresì che come contemplato negli atti di gara, Aeroporti di Puglia, veicolerà l'immagine del marchio del fornitore prescelto in sede di aggiudicazione, tramite visibilità resa possibile secondo modalità da definirsi congiuntamente con l'aggiudicatario, così come disciplinato all'art. 14 del Capitolato tecnico.

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

PREMESSA

Le premesse costituiscono e formano parte integrante del presente contratto a tutti gli effetti di legge.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Aeroporti di Puglia, come sopra rappresentata, assegna all’affidataria, che legalmente e formalmente accetta, la fornitura di energia elettrica sugli scali aeroportuali (sedime civile) di Bari-Palese, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, e della relativa certificazione di totale provenienza da fonti rinnovabili, al fine di alimentare i siti di consumo in MT e BT come indicati nell’Allegato “A” al Capitolato tecnico e relativi punti di prelievo POD.

E’ compreso nell’appalto tutto quanto necessario ad eseguire la fornitura a regola d’arte e l’Affidataria deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’Affidataria dovrà certificare la totale fornitura di energia per Aeroporti di Puglia tramite Garanzia di Origine, di provenienza 100 % da fonte rinnovabile, rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi della Deliberazione AEEG 104/11 e s.m.i..

L’Affidataria si impegna a trasmettere la certificazione dell’energia “100% energia rinnovabile”.

L’adeguamento alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico; l’Affidataria si impegna espressamente a tenere indenne Aeroporti di Puglia, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell’energia.

ART. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE – QUANTITA' E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'importo contrattuale presunto ammonta ad **Euro 2.211.894,60**, come definito soltanto sulla base dell'offerta presentata in sede di gara e che prevede l'applicazione del costo unitario dell'energia differenziato per fasce orarie F1 – F2 – F3 come segue:

F1: 0,07540 E/kWh

F2: 0,07640 E/ kWh

F3: 0,06140 E/ kWh

Si precisa che il prezzo sopra indicato deve intendersi univoco per tutti i POD, sia in MT che in BT, **al netto dei costi afferenti le perdite di rete e dei:**

- ▶ corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento (Allegato A alla Delibera AEEG 111/06);
- ▶ corrispettivi relativi al servizio di trasporto e connessione;
- ▶ corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) come stabiliti dall'AEEG;
- ▶ corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) di cui all'art. 1 del "TIV";
e comprensivo dei:
- ▶ corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto definiti rispettivamente dagli artt. 40, 41 e 43 allegato A della Delibera 9 giugno 2006 n. 111/06 dell'AEEG;
- ▶ oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea delle emissioni di CO2 in atmosfera;
- ▶ oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili;
- ▶ oneri di factoring;
- ▶ ogni altro onere, corrispettivo o maggiorazione non espressamente indicato ai punti precedenti.

Il prezzo offerto, inteso come voci di costo unitario, (Euro/Kwh) per F1, F2 ed F3 si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, al netto delle imposte erariali ed addizionali previste dalla normativa vigente.

Nell'esecuzione della fornitura l'Affidataria si impegna a rispettare le norme tecniche dettate in materia di fornitura di energia elettrica da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nell'oggetto, siano necessarie alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata secondo le regole dell'arte.



La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, anche per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, nel rispetto dei tempi previsti dal contratto stesso, cosicché, oltre a quanto previsto contrattualmente, l'Affidataria non ha diritto ad ulteriori compensi o indennizzi di sorta, in relazione ad eventuali maggiori oneri e difficoltà che dovesse incontrare nell'esecuzione della fornitura.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura di energia elettrica avrà durata di anni **2 (due)** decorrenti dall'attivazione della fornitura, (con decorrenza univoca per tutti i POD) e pertanto a far data dal 01.03.2018.

Il contratto potrà essere prorogato esclusivamente nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura selettiva per la individuazione del nuovo aggiudicatario, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

Alla scadenza del contratto l'Affidataria sarà tenuta a garantire alle medesime condizioni di cui all'affidamento, da un lato, un ordinato passaggio di consegne, finalizzato al corretto espletamento del servizio di erogazione di energia elettrica, dall'altro il mantenimento e prosecuzione del servizio di erogazione di energia elettrica per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e subentro del nuovo aggiudicatario.

ART. 4 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con periodicità mensile per ogni singolo POD.

L'Affidataria fatturerà ad Aeroporti di Puglia, unico soggetto per tutti i quattro aeroporti, all'inizio del mese successivo a quello di riferimento i corrispettivi contrattualmente dovuti in relazione ai consumi di ciascun punto di Prelievo misurati dal sistema di misura.



Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidataria potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

La fatturazione è soggetta agli obblighi di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 e pertanto alla scissione dei pagamenti (cd Split – Payment); pertanto tutte le fatture emesse dovranno utilizzare il meccanismo dello "Split-Payment" e dovranno indicare separatamente la parte imponibile, che verrà liquidata all'Appaltatore, e l'IVA che verrà invece liquidata direttamente all'Erario.

Qualora non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, l'Affidataria ha la facoltà di fatturare in acconto la fornitura per il mese di competenza, valutata in base alla stima annua del prelievo complessivo del singolo punto di prelievo.

Il Distributore Locale di ciascun Punto di Prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI.

I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI.

La fattura deve essere conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEGSI dall'AEEG e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente n. CIG 7213588920.

Resta salva la possibilità per Aeroporti di Puglia di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

L'Affidataria ha l'obbligo di inviare unitamente alla fattura i report dei consumi (formati .xls .pdf) contenenti i dati delle fatture suddivisi per POD entro 15 giorni dalla data di emissione.

ART. 5 - ASSISTENZA E CONSULENZA

Considerato che gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione e gestione del collegamento dei punti di prelievo della Stazione Appaltante alla rete elettrica, sono di competenza del gestore della rete alla quale sono collegate le utenze, l'Affidataria si impegna a garantire a titolo gratuito la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi di Aeroporti di Puglia nei confronti del Gestore della rete locale nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

L'Affidataria si impegna a compiere, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

L'Affidataria, prima della stipula del contratto, ha individuato quale referente Responsabile l'Ing. Francesco Zaino al fine di garantire adeguata assistenza tecnico - procedurale e commerciale agli uffici di Aeroporti di Puglia.

Per Aeroporti di Puglia il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Donato D'Auria.

ART. 6 - OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIA

Sono a carico dell'Affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e del Capitolato Tecnico facente parte della documentazione di gara, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Affidataria, in conformità alla normativa vigente, si impegna a stipulare, per conto di Aeroporti

di Puglia, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti.

L'Affidataria dovrà provvedere all'attivazione e/o alla chiusura di punti di prelievo entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta avanzata da Aeroporti di Puglia.

L'Affidataria stessa si obbliga ad osservare, nell'osservazione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e pertanto la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Aeroporti di Puglia.

Nell'esecuzione della fornitura l'Affidataria si impegna a rispettare le norme tecniche dettate in materia di fornitura di energia elettrica da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

L'Affidataria si impegna altresì espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale specializzato necessario per garantire e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo della fornitura, secondo quanto indicato nel presente contratto e negli atti di gara;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- comunicare tempestivamente ad Aeroporti di Puglia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi Responsabili;

- a prestare i servizi e/o forniture con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza.

L'Affidataria si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno della Stazione Appaltante in termini di Energia e Potenza, per tutto il periodo di fornitura previsto dal presente contratto, ivi incluse ulteriori utenze che dovessero essere attivate.

ART. 7 - PUBBLICIZZAZIONE MARCHIO (garanzia d'origine da fonte rinnovabile)

L'Affidataria si impegna a corrispondere ad Aeroporti di Puglia, per l'utilizzo di un apposito spazio su cui promuovere il proprio marchio commerciale, un importo predeterminato in una misura pari al 2 % del fatturato annuo al netto dell'IVA.

Aeroporti di Puglia, per tutta la durata del contratto, si impegna a veicolare l'immagine del marchio indicato e/o prescelto tramite visibilità resa possibile secondo le modalità che saranno definite congiuntamente e per le quali la società Aeroporti di Puglia SpA emetterà specifica fattura.

ART. 8 – PENALI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni della fornitura oggetto del presente contratto, la relativa penale potrà venire irrogata in base ad un procedimento in contraddittorio.

Aeroporti di Puglia provvederà a contestare formalmente d'addebito, prevedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla data del suo ricevimento per la presentazione da parte dell'affidataria di chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al punto precedente, notificata in forma scritta all'affidataria, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, Aeroporti di Puglia si riserva di applicare le seguenti penali, in funzione dell'importanza del punto

di prelievo, salvo riconoscimento del danno ulteriore:

- ipotesi di ritardo nei tempi di attivazione o di chiusura della fornitura, o incompleta/inadeguata esecuzione delle prestazioni:

a) Euro 500,00 - 1.000,00 al giorno per i primi 5 (cinque) giorni di ritardo naturali e consecutivi;

b) Euro 2.500,00 - 5.000,00 al giorno dal 6° (sesto) giorno in poi.

Le penali applicate ai sensi delle precedenti lettere verranno trattenute sui crediti maturati dall'affidataria.

ART. 9 – GARANZIE - POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidataria ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante Fidejussione bancaria della Banca INTESA SAN PAOLO nr° 01383/8200/00710704/11/2018 del 4 gennaio 2018.

L'Affidataria ha prodotto altresì attestazione della Axa Corporate Solutions in punto alla polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione della fornitura, AdP compresa con massimale di Euro 5.000.000,00; tale polizza assicurativa contiene esplicita clausola nella quale AdP S.p.A. i suoi dipendenti ed i suoi consulenti sono annoverate quali fra i terzi; in tale polizza la Società Aeroporti di Puglia viene espressamente riconosciuta quale "Assicurata Congiunta".

ART. 10 - RISOLUZIONE

Il contratto può essere risolto di diritto da Aeroporti di Puglia previa diffida al Fornitore a mezzo raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c. nei seguenti casi:

- qualora venga accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di

capacità a contrarre di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. . e per lo svolgimento delle attività previste;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al Fornitore eccedente i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto;
- violazione di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Aeroporti di Puglia;
- applicazioni di penali oltre la misura massima del 10 % dell'importo di aggiudicazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di fornitura la società Aeroporti di Puglia avrà diritto di escutere la cauzione prestata.

Art. 11 - RECESSO

Aeroporti di Puglia ha diritto nei casi di reiterati inadempimenti, di qualunque tipo, da parte dell'Affidataria, in numero comunque non inferiori a 5 (cinque), di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza oneri.

Aeroporti di Puglia si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e quindi, anche prima della normale scadenza, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicare all'Affidataria mediante lettera raccomandata a.r., qualora per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, fosse costretto ad adottare misure diverse da quelle

oggetto del presente contratto senza che l’Affidataria possa vantare il diritto a qualsiasi richiesta di risarcimento danni.

In caso di recesso l’Affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

ART. 12 -PASSAGGIO AL MERCATO DI SALVAGUARDIA

L’Affidataria sarà tenuta al ristoro dei costi e degli eventuali danni subiti da AdP in caso di passaggio nel mercato di salvaguardia determinato da inadempimenti dell’Appaltatore agli obblighi del contratto, oltre alla escussione della fideiussione in caso di risoluzione del contratto.

ART. 13 - CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E SOCI LAVORATORI

L’affidataria è obbligato anche nei confronti del committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati trattamenti normativi, contributivi, assicurativi e retributivi, in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 14 - RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di

scadenza del presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che:

1. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti il presente contratto;
2. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge;
3. relativamente a tali dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 della D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
4. titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia. S.p.A.

ART.15 - RISPETTO DEL CODICE ETICO – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

L’Affidataria ha conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia pubblicato sul sito della stazione appaltante ed, in relazione al presente documento, si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre ADP al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Committente a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni. L’Affidataria ha conoscenza altresì dei principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Società trasparente” si impegna a rispettarli.

L’Affidataria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell’impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione

Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013).

ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Affidataria tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.)

Sono altresì a carico dell'Affidataria le spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell'avviso relativo all'appalto di gara sui giornali ai sensi dell'art 34, co 35 del D.L. 18 ottobre 2012, n 179, convertito con Legge n. 221 del 2012 (c.d. Decreto Crescita-bis).


ART. 17 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte per quanto applicabili, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia forniture pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia, ivi comprese le Delibere emanate da AEEG.

ART. 18 – OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal Committente con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'appaltatore (cd. vendor) si obbliga a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai



soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

- c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni sull'acquisizione d'ufficio, inserire "mediante consegna di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC");
- d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;
- e) denunciare alle Autorità competenti (Autorità Giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- f) acquisire la preventiva approvazione del committente ai fini della stipula di eventuali sub-appalti e/o sub-contratti ai sensi dell'art. 105 del Codice.

I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati dal Committente e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.

Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it.

Il contratto sottoscritto con l'appaltatore si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad f), nonché nella ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia.

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la definizione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Bari.

ART. 20 – DOMICILIO

Ai fini del presente contratto l'affidataria elegge domicilio: in Roma, Viale Regina Margherita 125.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

23.01.2018

L'AFFIDATARIA

Enel Energia S.p.A.

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

Il Procuratore

Marco FRANCHINI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatrice dichiara di accettare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto:

art. 1 – (oggetto dell'affidamento); art. 2 – (importo contrattuale – quantità e caratteristiche della fornitura); art. 3 – (durata del contratto); art. 4 - (fatturazioni e pagamenti); art. 5 - (assistenza e consulenza); art. 6 – (obblighi generali dell'affidataria); art. 7 – (pubblicizzazione marchio garanzia d'origine da fonte rinnovabile); art. 8 – (penali); art. 9 –(garanzie - polizza assicurativa); art. 10 –(risoluzione); art. 11 - (recesso); art. art. 12 -passaggio al mercato di salvaguardia; art. 13 – (contratti di lavoro, previdenza, assicurazione dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori); art. 14 - (riservatezza e tutela dei dati personali); art.15 (rispetto del codice etico – normativa anticorruzione); art. 16 (spese di contratto , di registro ed accessorie); art. 17 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari) ; art. 18 – (Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del protocollo di legalità 10 maggio 2010 e risoluzione di diritto del contratto) ; art. 19 (controversie e foro competente).

L'AFFIDATARIA


Atto registrato il ... 07 FEB 2018
al n. ... 1010 ... serie ... 3
esatte € 200,00

Per il Direttore Provinciale
L'INCARICATO (*)

Ugo COLAIANNI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato